

STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:
"E.E.S.CO. s.r.l."

ART. 2

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:

la realizzazione di interventi nel campo energetico mirati alla compressione dei consumi, all'uso razionale dell'energia, all'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la conservazione del patrimonio immobiliare, ambientale e naturale ai fini del conseguimento di uno sviluppo sostenibile del territorio.

La società per il raggiungimento dello scopo sociale potrà svolgere, in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie provenienti da fonti rinnovabili ed esauribili, ivi inclusi i sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonio immobiliare ed ambientale, promuovendo anche le capacità professionali ed impresa esistenti sul territorio, perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento e la conseguente ricerca approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo.

In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

La società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge in particolare di:

- promuovere e realizzare l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (third party financing) e del P.F. (project financing) per ottenere la compressione della domanda energetica, l'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni inquinanti;
- sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con i soggetti finanziari e bancari, pubblici e privati, al fine di agevolare l'accesso al credito per i soggetti che vogliono sviluppare interventi anche sulla base del T.P.F. e del P.F. come pure promuovere e sviluppare l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria in accordo alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore dell'energia, e tutelare le capacità occupazionali nel settore a

favore preferibilmente di PMI, aziende artigiane, Cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola e comunque ad imprese sotto qualsiasi forma costituite, ovvero in via di formazione o costituzione, nonché a professionisti, operanti prima di tutto sul territorio regionale e in forma residuale nel territorio regionale e nazionale;

- operare in veste di E.E.S.CO. (Environment Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea con particolare riferimento alla PMI ed agli utenti finali operanti nella regione Lombardia e zone confinanti;
- promuovere e attivare i meccanismi di finanza innovativa, aggregativi dei risultati conseguiti creando, ove se ne presenti l'opportunità e nei limiti fissati dalle leggi vigenti, uno o più Fondi ambientali alimentati dai meccanismi di finanza innovativa, da dedicare alla diffusione dei concetti e della cultura del risparmio energetico in senso lato;
- promuovere e realizzare l'aggregazione in tutte le forme di legge consentite di soggetti interessati al conseguimento del risparmio, dell'efficienza energetica e dell'impiego delle risorse energetiche rinnovabili;
- promuovere i programmi europei, nazionali e regionali inerenti energia ed ambiente anche sottoscrivendo accordi con le entità preposte allo sviluppo degli stessi;
- organizzare, progettare, gestire, installare e verificare sistemi sia energetici che logistici e relativi servizi ausiliari, in proprio o tramite professionalità e/o aziende terze;
- gestione in outsourcing di consorzi, associazioni di impresa, e società, accordi volontari, patti territoriali, aggregazioni miste pubblico/privato con particolare riguardo alle realtà operanti nel settore energetico, logistico ed ambientale;
- fornire servizi reali, assistenza e consulenza tecnica, progettuale, amministrativa, organizzativa, legale e finanziaria, finalizzati, tra l'altro, a studio, progettazione, pianificazione, gestione di servizi per l'osservazione, rilevamento, monitoraggio dell'ambiente in cui operano le produzioni o utilizzazioni energetiche e logistiche.

La società potrà inoltre dedicarsi:

- alla promozione e realizzazione di forme o sistemi organizzativi di carattere consortile o associativo fra imprese, soggetti ed enti anche territoriali, pubblici e privati, con particolare riferimento alle infrastrutture energetiche e logistiche di qualsiasi genere per le finalità di cui sopra, compreso l'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili in ottemperanza all'art. 31 del D. L.vo 112/98, alla legge 10/91, nonché DPR 412/93;
- alla promozione, all'organizzazione ed al coordinamento di interventi e programmi comunque finalizzati allo sviluppo economico e sociale nei diversi comparti della produzione, dei servizi e delle infrastrutture, nonché all'equilibrio territoriale ed

ambientale delle aree interessate, ivi compresi la tutela, l'uso razionale e la valorizzazione delle risorse energetiche e ambientali;

- all'elaborazione di analisi settoriali atte a fornire informazioni sulle potenzialità dei mercati energetici da risorse rinnovabili ed esauribili, nazionali, comunitari ed esteri e sui loro eventuali effetti sulla produzione e sulle più adeguate forme di organizzazione dei soggetti utilizzatori delle fonti energetiche;
- alla promozione, organizzazione e coordinamento di iniziative o interventi – con la collaborazione di Università, Enti ed Istituti specializzati – finalizzati alla ricerca scientifica e alla ricerca applicata nel campo energetico, alla produzione di nuovi impianti, alla acquisizione e alla produzione di nuove tecnologie alla loro applicazione e al loro finanziamento;
- alla promozione ed organizzazione di aree destinate all'insediamento di nuove attività produttive, di strutture e infrastrutture per centri direzionali e di riqualificazione urbana, per centri di servizi coordinati, per centri di studi e ricerche, per infrastrutture o insediamenti ricettivi, congressuali e sociali, introducendo in esse, progettazione, fornitura, installazione e gestione anche nelle forme del "chiavi in mano" e della successiva totale gestione e manutenzione, ricercandone la pianificazione finanziaria e l'ottimizzazione di esercizio;
- a partecipare direttamente, con conferimenti in capitale o in servizi, alle iniziative anche di tipo societario che conseguano o comunque derivino dalle attività promosse o realizzate per il raggiungimento del proprio scopo sociale, anche promuovendo legislazioni di sostegno regionali, nazionali e/o dell'Unione Europea.

Essa potrà inoltre compiere tutte le attività connesse alla ottimizzazione, razionalizzazione dell'utilizzo dell'energia, della logistica e dell'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili in ottemperanza all'articolo 31 del D.L.vo 112/98, alla legge 10/91, nonché DPR 412/93, e, sempre nei limiti fissati dalla normativa europea e nazionale, concludere tutte le operazioni finanziarie, societarie ed economiche, mobiliari ed immobiliari, che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, ivi compresa la partecipazione in società e a consorzi con oggetto e scopo sociali analoghi, affini o complementari il rilascio di garanzie e la stipula di convenzioni con i produttori, distributori o grossisti, potrà, altresì, concedere fideiussioni e garanzie anche reali a favore di terzi e di istituti di credito.

La società può svolgere le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti anche attraverso società controllate, nonché assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni sia italiane che estere, aventi oggetti eguali,

simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, tra i quali la gestione di servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati. La società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria od a quelle delle partecipate o controllate medesime.

Ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività nel campo dei servizi pubblici collegati all'energia, ai servizi di rete, ivi inclusi quelli che prevedano l'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili in ottemperanza dell'articolo del D. L.vo 112/98, la posa in opera di reti in fibra ottica od altre tecnologie per la trasmissione di dati e successive elaborazioni ed utilizzazioni al fine della gestione dei dati energetici.

La società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari.

La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e stipula con essi convenzioni.

La società potrà concedere in uso gratuito o remunerativo, sotto qualsiasi forma contrattuale, beni utili o necessari al perseguimento del risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia, all'impiego di risorse energetiche rinnovabili ed al risanamento ambientale.

La Società può conseguire dai soci finanziamenti senza obbligo di rimborso ovvero con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, purché nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge in tema di raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 2467 C.C.

ART. 3

SEDE

La società ha sede in Marcallo con Casone – via Gaetano Vitali n° 18.

La società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, agenzie, uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia.

ART. 4

DURATA

Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

ART. 5

CAPITALE

Il capitale sociale è determinato in € 20.000,00.= (euro ventimila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea fatti salvi i diritti di opzione dei soci.

Il capitale può essere deliberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione dei debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

ART. 6

CESSIONE QUOTE

Qualora un socio privato selezionato in base a regolare bando per la ricerca dei partners intenda cedere in tutto o in parte le proprie quote a chiunque deve farne prima offerta con lettera raccomandata r/r contenente l'indicazione del prezzo richiesto agli altri soci i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato se ciò non pregiudichi la capacità gestionale demandata alla parte privata.

Il Comune di Marcallo con Casone, socio pubblico di maggioranza, o comunque la maggioranza dei soci pubblici, si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di veto sulla cessione delle quote da parte dei soci privati nel caso in cui i nuovi soci subentranti non abbiano le stesse caratteristiche operative gestionali e finanziarie previste nel bando a suo tempo pubblicato per la scelta dei partners privati.

In tal caso il socio pubblico si riserva la facoltà di pubblicare un nuovo bando per l'individuazione dei nuovi partners fissando le modalità le garanzie e le caratteristiche richieste ai nuovi soci in base agli obiettivi da raggiungere.

Il potere di veto deve essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione dell'accordo alla società.

Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto

In caso di rifiuto di gradimento od inutile decorso del termine gli accordi sono inefficaci.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'alienante nell'offerta di vendita.

Chiunque possieda quote della società in violazione del presente articolo deve darne comunicazione scritta alla società stessa entro 20 (venti) giorni dall'eventuale operazione di acquisto.

Le quote possedute dal Comune di Marcallo, o da altri soci pubblici, potranno essere trasferite solo in favore di altri enti pubblici. Nel caso in cui un socio pubblico intenda trasferire le proprie quote dovrà farne prima offerta con lettera raccomandata r/r agli altri soci pubblici che avranno diritto di prelazione al prezzo indicato. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'offerta.

ART. 7

La qualità di socio importa l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'assemblea anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

ART. 8

Ogni socio ha diritto ad un voto in misura proporzionale alla propria quota.

ART.9

ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Quando particolari esigenze lo richiedano in relazione alla struttura o all'oggetto della società, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni previsto dalla legge.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, dall'organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 bis C.C., ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.) Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per un'eventuale seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci, il revisore o la società di revisione siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 10

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nei libri sociali.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, conferita anche per più assemblee, da altra persona nei limiti di cui all'art. 2372 IV comma C.C.

ART. 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente se nominato ed in loro mancanza da persona eletta dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e delle relativi deliberazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale sarà redatto da Notaio.

Il verbale deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci astenuti e/o dissenzienti.

ART. 12

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Tali decisioni sono prese col metodo assembleare e con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Si applicano gli artt. 2449 e 2450 c.c.

ART.13

AMMINISTRAZIONE - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri anche non soci.

I soci privati provvedono alla nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

Il socio pubblico provvede alla nomina dei restanti componenti del Consiglio di amministrazione.

Il consiglio così nominato provvede alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione che deve essere scelto tra i membri

nominati dal socio pubblico nonché ad eleggere se del caso anche uno o più vice presidenti che sostituiscano il presidente in caso di assenza o di impedimento di questi nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.

Il consiglio provvede alla nomina di uno o più amministratori delegati da scegliersi tra i componenti indicati dai soci privati nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 2381 e 2475, 5 comma c.c.

Il Consiglio può nominare anche fra persone estranee al consiglio direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o per categorie di atti.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori verranno sostituiti rispettivamente da uno o più amministratori nominati secondo le procedure come sopra indicate.

Qualora, per qualsiasi motivo il numero degli amministratori in carica si riduca a meno di metà si intenderà decaduto l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso.

Il consiglio resterà in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo secondo le procedure di nomina come sopra previste e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.

ART. 14

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove ogni volta che il presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dalla maggioranza del collegio sindacale. La convocazione è fatta dal presidente, o in sua mancanza dal vice presidente o dall'amministratore delegato, per lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

E' ammessa la possibilità che le adunanza del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza o audioconferenza nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9) del presente statuto.

Verificandosi tali requisiti il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove inoltre si deve trovare il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

ART. 15

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voti degli amministratori presenti.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro, ogni verbale è firmato dal presidente delle riunioni e dal segretario.

ART. 16

Al consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare al consiglio un emolumento annuale che può anche consistere in una partecipazione agli utili sociali.

ART 17

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, fatta eccezione per quanto espressamente riservato all'assemblea dalla legge o dal presente statuto. In relazione e con i limiti predetti il consiglio di amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea.

ART. 18

Il presidente del consiglio e l'amministratore delegato quest'ultimo nei limiti della delega o chi ne fa le veci hanno la rappresentanza della società con l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi sia in giudizio nonché gli ulteriori poteri conferitigli dal consiglio.

Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal consiglio.

ART. 19

COLLEGIO SINDACALE

La società può nominare il Collegio Sindacale al quale è attribuito il controllo di gestione e un revisore o società di revisione a cui è attribuito il controllo contabile.

Nel caso in cui il controllo contabile venga attribuito alla società di revisione o al revisore questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di giustizia e si applicano tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per azioni.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria e tutti i Sindaci devono essere Revisori Contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, due dei quali nominati dal socio pubblico e da due supplenti, uno dei quali nominato dal socio pubblico.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La retribuzione dei sindaci o del revisore sarà conforme alle previsioni delle tariffe degli Ordini Professionali di appartenenza o, in mancanza, di quelle dei Dottori Commercialisti.

ART. 20
BILANCIO ED UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

ART. 21

Gli utili netti risultano dal bilancio previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale sono ripartiti alle quote salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal consiglio di amministrazione e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dal consiglio stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

Art. 22
SCIoglimento

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone i poteri e compensi.

ART. 23

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro quote, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
il trasferimento della sede sociale all'estero;
la fusione o scissione della società;
la revoca dello stato di liquidazione;
il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei particolari diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 quarto comma c.c.
aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge ed è regolato dall'art. 2473 c.c.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società.